

RIORDINAMENTO DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI, DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO .

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162.
(G. U. s.o. 17 aprile 1982 n. 105).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

Emana il seguente decreto:

Capo I - Principi sull'assetto nell'ordinamento universitario delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento

Art. 1. Finalità.

Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università. Presso le Università possono essere costituite:

- a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;
- b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;
- c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Art. 2. Determinazione dei posti.

Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione è determinato nello statuto delle Università in relazione alla disponibilità, acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Tale numero può essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui è limitata la modifica.

Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle Università di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per il settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato

Le Università nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative, nonché, di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che già operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo comma si terrà conto anche dei predetti posti riservati.

Art. 3. Uniformità di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito, il parere del Consiglio universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diplomi la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attività pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonché le attività valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi:

- a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione allorché sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive C.E.E. in materia;
- b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale.

Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà adottato di concerto con quello della sanità, sentito anche il Consiglio superiore di sanità.

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono essere previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali o di specializzazione, la cui attività emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti qualificazioni professionali. Sarà agevolata l'istituzione presso le Università dei predetti corsi.

Art. 4. Organizzazione didattica.

Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la parte di propria competenza in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'attività didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici. L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facoltà e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382.

L'attività didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32.

Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle predette scuole, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessità e previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

Capo II - Scuole dirette a fini speciali

Art. 5. Ordinamento degli studi.

I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ordinamento degli studi comprende attività didattica e scientifica e un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale.

I corsi possono essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea.

L'attività scientifica connessa ai corsi della scuola fa capo ai dipartimenti o, in mancanza di questi, agli istituti delle Università e si svolge nelle strutture proprie o in quelle convenzionate.

Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso strutture dell'Università o con esse convenzionate, anche ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, previa proposta del consiglio della scuola, e deve essere sottoposto a verifiche e valutazioni.

Art. 6. Ammissione.

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle scuole dirette a fini speciali si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Per particolari tipi di diploma lo statuto dell'Università può richiedere, quale ulteriore requisito di ammissione, il possesso della qualifica professionale di base, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 3.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizioni della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti.

Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 7. Istituzione delle scuole dirette a fini speciali.

L'istituzione delle scuole dirette a fini speciali è disposta nello statuto dell'Università.

Le Università possono istituire scuole dirette a fini speciali nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Gli statuti delle Università stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3.

Art. 8. Consiglio della scuola.

Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente più corsi o indirizzi di diploma, è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Per la composizione e le attribuzioni del consiglio di direzione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente, nonché i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 9. Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi.

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti

professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.

I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Art. 10. Studenti.

Agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari comprese quelle relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari vigenti per gli iscritti ai corsi di laurea e, ove compete, alla fruizione dell'assegno di studio e degli altri servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di laurea ad un altro.

Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi di laurea di coloro che sono già forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno.

Capo III - Scuole di specializzazione

Art. 11. Ordinamento degli studi.

I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 12. Istituzione delle scuole di specializzazione.

L'istituzione delle scuole di specializzazione è disposta nello statuto dell'Università.

Le Università e gli Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Gli statuti delle Università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 13. Ammissione.

Per l'ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo.

Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Università e, qualora prescritto, anche dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.

La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 14. Consiglio della scuola.

Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto, previsti nel precedente art. 4, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 15. Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca.

Fermo restando nella prima attuazione del presente decreto, per coloro che alla data della sua entrata in vigore siano già iscritti ad una scuola di specializzazione, il disposto del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non è consentita la contemporanea iscrizione ai corsi delle scuole di specializzazione ed a quelli per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Il consiglio delle scuole di specializzazione, in relazione ad eventuali domande di ammissione di candidati che abbiano conseguito il titolo di dottorato di ricerca, delibera specificatamente, considerato il processo formativo e la produzione scientifica dell'aspirante, un apposito piano di studi e di attività professionalizzanti, rispettando le eventuali direttive CEE in materia.

Capo IV - Corsi di perfezionamento

Art. 16. Istituzione.

Le Università, per le finalità indicate nel precedente art. 1, lettera c), possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9) oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi.

Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario.

Il corso è attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltà interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione.

Art.17. Organizzazione dei corsi.

Le facoltà interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione didattica di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9), e di utilizzazione dei professori e dei ricercatori rispettivamente ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 32, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso.

Al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il consiglio di corso, composto da tutti i docenti interessati al corso stesso. Il consiglio elegge il direttore tenuto conto del disposto di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica.

L'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli articoli 10 e 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Capo V - Norme transitorie e finali

Art. 18. Adeguamento al nuovo ordinamento.

Entro un triennio accademico dalla data di entrata in vigore del presente decreto i corsi delle scuole dirette a fini speciali o di specializzazione o di perfezionamento previsti nel precedente ordinamento, a conclusione dei quali si conseguono diplomi universitari, quale ne sia la denominazione, ove possano rientrare in una delle tipologie del capo II e III del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni dello stesso. Decorso detto termine tutte le scuole e i corsi, che non risultino corrispondenti alle previste tipologie, sono soppressi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato sentita l'Università interessata.

Restano fermi gli ordinamenti di scuole o istituti disciplinati da particolari disposizioni legislative, ivi comprese quelle relative alle scuole di ostetricia e per infermieri, la cui disciplina sarà riconsiderata nell'ambito della riforma degli studi di medicina.

Restano altresì ferme le disposizioni degli statuti delle Università e degli Istituti universitari che prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che, nella loro unitaria costituzione, sono articolate in più corsi anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali; restano altresì ferme le disposizioni concernenti gli Istituti superiori ad ordinamento speciale.

Art.19. Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento.

I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento.

Art. 20. Borse di studio.

Le borse di studio, fermo restando quanto previsto per il dottorato di ricerca, anche in relazione a quanto disposto nell'art. 74 nonché nell'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono attribuite agli iscritti alle scuole di specializzazione con le modalità e alle condizioni previste nell'art. 75 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Per gli iscritti alle scuole di specializzazione di medicina, la disciplina delle borse di studio di cui al precedente comma, sarà riconsiderata nel contesto della riforma degli studi medici anche al fine del completo adeguamento alle direttive E in materia di tempo pieno.

Art. 21. Norme di abrogazione.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.